



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 51 del 25/05/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA (ANNI 2017-2018-2019).

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **12:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Assente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA (ANNUALITA' 2017-2018-2019).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (circa 14 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli zero gradi per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la Regione Emilia-Romagna facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie;

PREMESSO inoltre che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha una carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le cento specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;
- essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole;
- la capillare diffusione raggiunta dalla popolazione di nutria sul territorio regionale rende assai improbabile l'eradicazione della specie;

CONSIDERATO che l'obiettivo che la Pubblica Amministrazione pertanto deve porsi, per far fronte ai danni ambientali, idraulici e agricoli prodotti da questa specie, viene individuato necessariamente nel suo controllo numerico, quanto più consistente possibile;

TENUTO conto che:

- l'art.7 comma 5 della Legge 28/12/2015, n.221, "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" ha modificato l'art.2 comma 2 della Legge n.157/1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica, e



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

disponendo che gli interventi di controllo o eradicazione siano realizzati come disposto dall'art.19;

- è decaduto anche il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.760/1995 "*Disposizioni per l'attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale*" con il quale sono state indicate, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), oggi ISPRA, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico;
- con la Deliberazione n.551 del 18/04/2016 la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato un Piano regionale per il controllo della specie nutria (in seguito: Piano), sulla scorta della nuova versione dell'art.2 della L. N.157/92, riassegnando alle Province la competenza all'attuazione del piano (fatta salva la competenza dei comuni per le aree urbane e degli Enti di gestione di Parchi e Riserve per i rispettivi territori);

CONSIDERATO inoltre che:

- con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta Legge n.157/92 non sono più applicabili gli artt.17 e 18 della Legge Regionale n.8/94 e di conseguenza non sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;
- non sono inoltre più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all'art.19 della Legge n.157/92, così come recepito dalla Legge Regionale n.8/94, all'art.16 comma 6 ter, a norma dei quali le Province dell'Emilia Romagna hanno, sino alla data di entrata in vigore della modifiche alla Legge n.157/92, gestito il problema nutrie con una regolare azione di contenimento della nutria con l'abbattimento di circa 60.000 esemplari all'anno;

VISTO pertanto che:

- la nutria non appartiene più alle specie selvatiche, ma a quelle infestanti;
- le competenze per i piani di controllo sono definiti dalla Legge Regionale n.5/2005 "*Norme a tutela del benessere animale*", che all'art.12 comma 2, demanda ai Comuni l'attivazione e il controllo di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti, categoria quest'ultima a cui la nutria si può ascrivere per le motivazioni sopra espresse;

DATO ATTO che sulla base di quanto sopra, la competenza sulla gestione delle nutrie prima spettante alle Province, risulta trasferita ai Comuni i quali, in forma singola o consortile devono:

- a) adottare adeguati piani di controllo per il contenimento delle nutrie avvalendosi dell'esperienza maturata dalla Provincia attraverso la condivisione della dotazione strumentale, del personale qualificato e dei volontari abilitati;
- b) attuare tali piani in collaborazione con l'Ente deputato alla gestione faunistica, con gli Enti gestori delle acque nonché con tutti i soggetti interessati a vario titolo al controllo della nutria anche tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni;

RITENUTO opportuno definire corrette e uniformi linee guida per garantire modalità di cattura e abbattimento adeguate e rispettose degli animali, al fine di dare continuità all'attività fino ad ora attuata dalle Province;

CONSIDERATA la dimensione di rete delle attività comprese nel Piano, sia per quanto



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

riguarda l'abbattimento che il successivo stoccaggio, trasporto e smaltimento delle carcasse, per cui corrisponde a criteri di efficienza e semplificazione che la loro gestione economica avvenga in forma unitaria per tutti i comuni del territorio provinciale;

RITENUTO opportuno delegare alla Provincia di Reggio Emilia il rilascio ai coadiutori delle autorizzazioni all'abbattimento che dato la natura dell'attività è necessario abbiano una dimensione sovra comunale;

PRESO ATTO che per tale gestione unitaria si è resa disponibile la Provincia di Reggio Emilia, che vi provvede con risorse, in parte derivanti da Accordi di collaborazione con enti pubblici e soggetti privati e in parte conferite dai comuni stessi;

RITENUTO opportuno sottoscrivere con la Provincia di Reggio Emilia un Accordo di collaborazione contenete i reciproci obblighi in merito all'attuazione del "*Piano di controllo per il contenimento della nutria- Anni 2017-2018-2019*", oltre che la delega al rilascio ai coadiutori delle autorizzazioni all'abbattimento;

DATO ATTO che:

- il riparto tra i Comuni della quota della spesa non coperta dai contributi di terzi avviene per fasce in relazione al numero di abbattimenti medi di nutrie avvenuti negli anni 2013 e 2016;
- la spesa di Euro 440,00 per ogni annualità in cui è attivo il servizio di contenimento e abbattimento delle nutrie, trova copertura economica all'Int.n.2830 Cap.n.680/4 "*Interventi di salvaguardia ambientale*";
- durante il 2016, sono state abbattute 475 nutrie sul territorio comunale di Casalgrande, come da comunicazione della Provincia;

TENUTO conto inoltre del parere inviato alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA con nota n.39395 del 1/10/2014 nel quale si forniscono ulteriori indicazioni relativamente alle tecniche di cattura e successiva soppressione degli individui;

VISTA la deliberazione di giunta regionale n.1419/2013, riportante "*Misure di conservazione per la gestione delle zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e SS.MM.*", che prevede tra le azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente, per favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione delle Z.P.S. dell'Emilia-Romagna, il controllo regolare della nutria.

RICHIAMATO:

- il Regolamento (UE) n.1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;
- la nota del 7/08/2015 con cui il Presidente della Provincia di Reggio Emilia chiedeva alla Regione Emilia Romagna di modificare le limitazioni degli interventi previste dalle Misure di Conservazione della Rete dei Siti Natura 2000 in quanto eccessivamente penalizzanti rispetto all'efficacia del piano di controllo della nutria;

RICHIAMATA la nota di accoglimento della Regione Emilia Romagna



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

prot.n.PG/2015/662461 del 15/09/2015 con cui la stessa si impegnava ad intervenire con un atto per favorire la realizzazione dei piani di prelievo delle nutria nei Siti di Rete Natura 2000;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n.1588/2015 sono state introdotte misure correttive alle prescrizioni valide nei Siti di Rete Natura 2000 al fine di favorire la realizzazione dei piani di controllo alla nutria;

RICHIAMATO l'accordo tra Provincia di Reggio Emilia e l'Ausl di Reggio Emilia per il supporto tecnico alla realizzazione del piano di contenimento della nutria;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 12/02/2016 il Comune di Casalgrande (RE) ha approvato il "*Piano di controllo della specie nutria – Anno 2016*" per il territorio di competenza;

RITENUTO necessario procedere al rinnovo per gli anni 2017-2018-2019 dell'Accordo già stipulato per l'anno 2016 tra Comune di Casalgrande e la Provincia di Reggio Emilia per la realizzazione del piano di controllo della specie sopra richiamata;

VISTO:

- la Legge n.157/1992;
- la Legge Regionale n.8/1994
- la Legge Regionale n.5/2005;
- la Legge n.116/2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.760/1995 "*Disposizioni per l'attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale*";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1419/2013, riportante "*Misure di conservazione per la gestione delle zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e SS.MM.*", che prevede tra le azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente, per favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione delle Z.P.S. dell'Emilia-Romagna, il controllo regolare della nutria;
- il Regolamento CE n.1069/2009 secondo cui le carcasse delle nutrie abbattute rientrano nella categoria 2, dell'art 9, lettera f, punto i;

VISTO inoltre;

- il Decreto Legislativo n.267/2000 smi;
- la Legge Regionale n.3/1999 smi;
- la Variante Generale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP della Provincia di Reggio Emilia (approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n.124/2010);
- il Piano Strutturale Comunale PSC (approvato con DCC n.58 del 28/11/2016);
- il Regolamento Urbanistico Edilizio RUE (approvato con DCC n.59 del 28/11/2016);
- il Regolamento comunale di Igiene Pubblica;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*", favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Settore "*Finanziario*", favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 nel suo testo vigente;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa:
 - lo schema di "*Accordo tra la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni della provincia per l'attuazione dei Piani comunali di controllo per il contenimento della nutria – Anni 2017-2018-2019*" di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente anche il "Piano di riparto finanziario tra i comuni 2017-2018-2019" che esplicita il contributo pari a € 440 per il Comune di Casalgrande;
- 2) Di autorizzare il Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*", o chi per esso, alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto precedente. In sede di sottoscrizione potranno essere apportate eventuali modifiche non sostanziali ai contenuti;
- 3) Di trasmettere il presente atto alla Provincia di Reggio Emilia per i successivi adempimenti;
- 4) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs n.33/2013, art.23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del presente provvedimento.

Ravvisata l'urgenza

Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA